



05443-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA
VITTORIO PAZIENZA
CINZIA VERGINE
PIA VERDEROSA
MARIA BEATRICE MAGRO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1579/2025

CC - 09/12/2025

R.G.N. 32712/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ all'posto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto il rigetto

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mammari

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 21/06/2025 con la quale il GIP del Tribunale di Catania aveva applicato nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico, in relazione ai reati di cui agli artt. 600 ter, comma terzo, e 600 quater, commi primo e secondo, cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [REDACTED] affidando il ricorso a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento del fatto in relazione all'affermazione del *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art. 600 ter cod. pen., contestando in particolare la condotta di divulgazione dei files a contenuto pedopornografico. Evidenzia la insussistenza della condotta di divulgazione fondata unicamente sull'uso del *software* [REDACTED] che consente la condivisione con terzi di materiale informatico in *download*, *ciò di cui egli non era consapevole*. Al riguardo, evidenzia che la consulenza tecnica di parte ha dettagliatamente illustrato il funzionamento e le caratteristiche tecniche del suddetto *software*, specificando che la condivisione del materiale che un utente desidera scaricare avviene automaticamente, senza che l'utente ne sia consapevole. Nel caso di specie il ricorrente non è stato colto nell'atto di condividere *files* volontariamente, contrariamente a quanto a lui ascripto, ma, al contrario, egli, dopo aver scaricato il materiale dal *software peer to peer*, lo spostava nei propri dispositivi informatici e nelle proprie memorie personali che sono state poi oggetto di sequestro e immediatamente dopo, lo cancellava dalla cartella di condivisione dei files del sistema operativo. Gli operanti hanno riscontrato, al momento della perquisizione che il programma [REDACTED] era in funzione e attivo nel pc portatile del ricorrente e che erano in corso i *download* di 8 file video e le porzioni di *megabyte* scaricate e condivise da altri utenti fruitori del programma. Ciò nonostante, tale parziale condivisione dei *files* durante le operazioni di *download* non è sorretta dal dolo in quanto del tutto automatica e di *default* nel sistema operativo del software. Infatti, tutto il materiale scaricato completamente confluisce nella cartella denominata *incoming*, creata di *default* dal sistema, che costituisce la cartella di condivisione automatica a tutti gli utenti del materiale. All'atto della perquisizione sono stati rinvenuti soli 8 file in corso di *download* e nella disponibilità quindi di terzi all'interno della cartella *incoming* del sistema [REDACTED] in quanto il ricorrente era solito immediatamente trasferire e spostare negli *hard disk* personali il suddetto materiale senza lasciarlo a lungo in condivisione con altri, come del resto è risultato dall'accertamento effettuato sui dispositivi elettronici personali, ove sono stati rinvenuti migliaia di *files* che non erano in condivisione. Ne segue che i *files* scaricati restavano nella cartella *incoming* per il solo tempo strettamente necessario per effettuare il completo *download* del suddetto materiale e poi veniva spostato in archivi personali e cancellato dalla cartella *incoming* affinché non fosse messo a disposizione.

Tanto specificato, il ricorrente evidenzia che le modalità della condotta rivelano l'assenza della volontà di divulgare e di mettere a disposizione e condividere il materiale pedopornografico. La perizia tecnica ha inoltre accertato che il ricorrente non ha mai inviato *files* a terzi né partecipato a *chat* destinate a condivisione di materiale pedopornografico.

D'altronde, la giurisprudenza, ai fini dell'accertamento del dolo della condotta di divulgazione ha richiesto un'attenta analisi della condotta in concreto, ulteriore al semplice utilizzo del *software peer to peer* di [REDACTED] (come, per esempio, il mantenimento a lungo del materiale nelle cartelle di condivisione), onde verificare la volontà non solo di detenere ma anche di diffondere il materiale pedopornografico detenuto.

Deduce, conseguentemente, violazione dell'art. 290, comma 1 bis, cod. proc. pen., non avendo il giudice *a quo* congruamente vagliato le deduzioni difensive e le risultanze delle indagini difensive prodotte in sede di riesame.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 360 e 247, comma 1 bis, cod. proc. pen., lamentando la inutilizzabilità e la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati al momento dell'acquisizione dei dati internet in corso di *download*. Il difensore ha eccepito la inutilizzabilità dell'attività di accertamento e degli atti di polizia giudiziaria effettuati al momento della perquisizione informatica nel decreto di perquisizione locale in quanto i verbalizzanti, avendo accertato dai propri locali che l'indirizzo IP del [REDACTED] era in funzione, si erano recati presso la sua abitazione ove accertavano il sistema [REDACTED] in corso di funzionamento sul PC portatile e procedevano a effettuare lo *screenshot* della schermata, lo spegnimento del pc e la prosecuzione dell'attività nei locali di polizia. Trattasi di attività erroneamente qualificata dagli operanti come accertamento tecnico ripetibile in quanto l'accertamento di quanto scaricato in corso di *download* mediante collegamento alla rete Internet costituisce un atto irripetibile non appena ci si disconnette dalla rete Internet. Il consulente tecnico di parte ha precisato che le procedure di acquisizione dei dispositivi sono state intraprese presso l'abitazione del ricorrente mediante la visione del PC ove è stato accertato il funzionamento del *software* [REDACTED] ed è stata effettuata una ripresa video, dunque in modalità *live*, dell'operatività del *software* mentre era in funzione. Trattasi, pertanto, di accertamento tecnico irripetibile che avrebbe dovuto essere effettuato con le forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., avendo l'imputato diritto a farsi assistere da un consulente di parte. Il giudice *a quo*, erroneamente ed impropriamente, ha richiamato l'art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. affermando la regolarità degli accertamenti, in quanto la suddetta disposizione è relativa alla conservazione dei dati originali al fine di impedire l'alterazione. Vi è stata, dunque, violazione dei diritti di difesa, in quanto la polizia giudiziaria ha eseguito fotografie e video della schermata del PC portatile, che poi veniva spento, disperdendo così i dati Internet dei file in corso di download, fonte primaria di prova per il reato contestato. Le porzioni di megabyte di file potenzialmente condivise involontariamente con i terzi in quanto contenute nella cartella temporanea *incoming* di [REDACTED] fino al momento dello scollegamento della rete Internet, dunque sono stati accertate unicamente in modalità *live* nell'abitazione dell'indagato, mentre il PC era

ancora connesso e non è più possibile, nel momento in cui il dispositivo elettronico è stato scollegato dalla rete, ricostruire la situazione al momento del fatto, essendosi modificato irrimediabilmente il luogo informatico. Ne segue che l'accertamento versato in atti relativo al più grave reato di cui all'art 600 ter da cui promana la misura custodiale è inutilizzabile

2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, in quanto il giudice a quo ha ritenuto che il ricorrente potrebbe acquisire altro materiale informatico per reiterare la condotta illecita. Tuttavia, si evidenzia che al [REDACTED] sono state restituite le apparecchiature informatiche e cellulari su cui è stata effettuata l'attività di perquisizione e che hanno avuto esito negativo. Ne segue che, essendo stati rimessi i dispositivi elettronici nella disponibilità del proprietario, è illogica la motivazione secondo la quale il ricorrente possa acquisire altro materiale, avendo già egli a disposizione strumenti di proprietà per poter accedere a internet. Inoltre, il ricorrente già all'atto dell'arresto ha collaborato e in sede di interrogatorio ha manifestato la volontà di aderire a un percorso di recupero. Con l'atto di riesame ha prodotto certificazione relativa alla prenotazione della prima visita; sotto questo profilo si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, essendosi attenuate le esigenze di cautela.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine alla prima doglianza, si è affermato che, in tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di "file sharing" che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall'esperienza dell'imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l'individuazione dell'attività (Sez. 3, n. 14001 del 14/12/2017 Rv. 273157; Sez. 3, n. 19174 del 13/01/2015 Rv. 263373).

Nel caso in disamina, il giudice ha dato atto che i verbalizzanti hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato in quanto, nel corso della perquisizione domiciliare presso l'appartamento occupato dal ricorrente, era stato accertato che il computer era acceso e che era funzionante il programma [REDACTED]. Gli operatori di polizia giudiziaria hanno accertato, al momento del controllo, che erano in corso i *download* di 8 files- video e che le porzioni di *megabyte* scaricate, al momento dell'accesso, erano condivise da altri utenti fruitori del programma, collegati tramite apposito software, e inferito da tale circostanza la sussistenza della volontà consapevole di

divulgare o diffondere i contenuti del materiale pedopornografico che il ricorrente stava scaricando dal *"software" peer to peer*. Pertanto, anche se per una durata di tempo limitata, gli operanti hanno constatato la condivisione consapevole dei contenuti mediatici a cui il ricorrente accedeva con altri utenti della rete e fruitori del programma di condivisione dei files. Inoltre, si osserva, quanto alla deduzione difensiva, secondo cui il ricorrente fosse solito spostare il materiale scaricato nei propri dispositivi informatici e nelle proprie memorie personali e poi cancellarlo, essa non esclude, ma rafforza la sussistenza del dolo, in quanto egli ha accettato il rischio che durante il *download* il materiale fosse condiviso con altri utenti egualmente connessi, tutti in posizione paritaria ed equivalente, in quanto il ricorrente era ben a conoscenza delle caratteristiche proprie del programma informatico utilizzato, considerato anche che nei dispositivi elettronici è stata rinvenuta un'ingente quantità di contenuti pedopornografici ritraenti anche minori in età neonatale per un totale di 3174 files video corrispondenti ad oltre 52 ore di visione ininterrotta di pedopornografia. Lo stesso ricorrente nell'immediatezza del fatto ha riconosciuto la titolarità dei numerosi dispositivi elettronici in suo possesso e ha precisato di essere l'unico fruitore effettivo della rete Internet. Alla stregua di tali elementi il giudice a quo ha ritenuto sussistente anche la volontà di diffondere consapevolmente il materiale pedopornografico. In ogni caso, la misura è stata emessa anche per il concorrente delitto di detenzione, in ingente quantità, di materiale pedopornografico, sul quale non sono state formulate censure.

Ciò basta ai fini del *fumus*. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

2. In ordine al secondo motivo, si precisa che costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità la netta distinzione tra rilievo e accertamento tecnico. Il primo comprende la raccolta o il prelievo dei dati pertinenti al reato; il secondo riguarda invece il loro studio e la loro valutazione critica (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 10350 del 06/02/2013; Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012; Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009; Sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007). L'art. 360 cod. proc. pen. non è applicabile ai meri rilievi, consistenti nella sola constatazione, raccolta e conservazione dei dati materiali pertinenti al reato, anche laddove la relativa attività assuma connotati di irripetibilità (Sez. 2, n. 45751 del 8/9/2016, Rv. 268165; Sez. 6, n. 10350 del 6/2/2013, Rv. 254589; Sez. 4, n. 6412 del 11/2/2019, Rv. 275196). Costituiscono infatti rilievi di PG le cui risultanze sono inseribili *ab origine* al fascicolo dibattimentale, ex art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione

di fatti, situazioni e comportamenti umani, connotati da una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o addirittura di scomparire in tempi più o meno brevi, cosicché, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti (Sez. 1, n. 10145 dell'8/10/1997, Rv. 208736; Sez 3; n. 4132 del 18/02/1998, Corradini). Dunque, il regime di garanzia al quale le predette verifiche vanno assoggettate non è quello di cui all'art. 360 cod. proc. pen., bensì quello di cui al combinato disposto degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità per il difensore di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, e l'avviso all'imputato, soltanto se quest'ultimo sia presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tant'è che la Corte cost., con sentenza del 26/09/2017, n. 239 ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardino anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA.

Nel caso in disamina, dunque, non ~~✓~~ è stato espletato alcun accertamento tecnico irripetibile, ma sono stati effettuati da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria accertamenti urgenti e rilievi sullo stato delle cose, in quanto la polizia postale, durante la perquisizione domiciliare, ha constatato che il personal computer del ricorrente era in funzione, che era connesso alla rete e che era in corso l'utilizzo del *software* [REDACTED]. Precisamente era in corso il download di 8 file a contenuto pornografico, le cui porzioni di MB confluivano nella cartella condivisa con terzi. Tale attività di osservazione e di constatazione è stata documentata mediante effettuazione di foto e di video che ritraevano lo schermo del computer in funzione, mentre era in corso la condivisione dei materiali multimediali scaricati con altri utenti fruitori del medesimo *software*.

3. Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato, le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

Nel caso in disamina, si osserva che per i reati contestati opera la duplice presunzione cautelare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla idoneità della custodia intramuraria ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e che ciononostante è stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari.

In ordine alla richiesta di applicazione di misura meno afflittiva rispetto quella degli arresti domiciliari, il giudice, con motivazione congrua, ha evidenziato che le indagini investigative hanno riscontrato che il [REDACTED] era dedito a questo tipo di condotta illecita, avendo collezionato dal 2021 una quantità ingente di materiale pedopornografico. Pertanto, il giudice a quo ha richiamato la particolare riprovevolezza delle modalità della condotta, l'ingente



quantitativo di files video detenuti, la presenza di contenuti pornografici in plurimi dispositivi in uso all'indagato, elementi tutti sintomatici di un modello comportamentale che rende concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello in contestazione. Questa motivazione è assorbente rispetto a quello relativa alla possibilità di acquisire ulteriori strumenti informatici e accedere ad ulteriori contenuti multimediali pedopornografici.

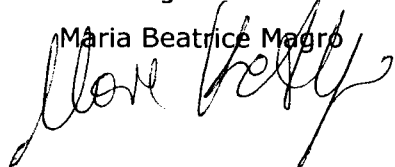
4. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

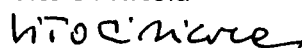
Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro



il Presidente

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



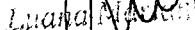
Depositata in Cancelleria

Oggi,

11 FEB. 2026



IL FUNZIONARIO CANCELLIERE



Luana Magro